



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 106/11

UDIENZA DEL

20/09/2011 ore 10:00

SENTENZA

N°

691/14/11

PRONUNCIATA IL:

20/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/11/2011

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 106/11 depositato il 07/01/2011
- avverso la sentenza n° 239/38/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCEH00020 IVA+IRPEF+IRAP 2000

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma il Sig. ██████████ impugnava l'Avviso di accertamento n. RCEH00020 emesso in seguito dell'accertamento di un maggior reddito per l'anno di imposta 2000.

Con la decisione n. 239/38/10 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione n. 38, accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso la predetta decisione, il contribuente ha proposto appello con il quale, dopo le premesse in fatto, censura la sentenza perché sarebbe dettata da una inesatta applicazione normativa e affetta da vizio di omessa motivazione per quanto riguarda la determinazione della percentuale di abbattimento del reddito individuata nel 30 % dell'attività di medico generico rispetto all'accertamento e priva dell'applicazione della norma e contraddittoria poiché l'abbattimento sembrerebbe riconosciuto rispetto al reddito complessivamente accertato, e non ad una sola delle attività professionali svolte.

Si potrebbe ritenere, a suo dire, che l'abbattimento debba essere applicato alla sola attività che in realtà rappresenta il 75% dei ricavi conseguiti nell'anno.

Rammenta che l'anno in questione è stato caratterizzato da un anomalo svolgimento dell'attività di medico generico, svolta per una parte dell'anno, con orario ridotto ed in maniera non continuativa per gli impegni universitari.

Aggiunge che i giudici avrebbero disatteso la Circolare 58/E del 27/06/2002, che in due paragrafi distinti esclude la fattispecie in esame dall'applicazione degli studi di settore e quindi dei parametri.

Richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e chiede l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e la restituzione delle somme provvisoriamente riscosse con gli interessi.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma si è costituita nel presente giudizio di appello, depositando le sue controdeduzioni, con le quali chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che, in subjecta materia, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *"La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente in*

tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 26635 del 18/12/2009)

Secondo la Suprema Corte è necessario quindi verificare l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, mentre il contribuente deve dimostrare, con ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo considerato.

Nel caso di specie il contribuente ha addotto quale unica ragione dello scostamento la circostanza di non aver potuto svolgere a tempo pieno la sua attività principale di medico generico, svolta per una parte dell'anno, con orario ridotto ed in maniera non continuativa per gli impegni universitari, che l'avrebbero poi portato a conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di medico odontoiatrico nello stesso anno, consentendogli di esercitare negli ultimi mesi dell'anno anche tale attività specialistica.

Di tale circostanza ha peraltro giustamente tenuto conto la Commissione di primo grado, che, accogliendo parzialmente il ricorso di primo grado, ha ritenuto, con valutazione congrua, di poter ridurre del 30% (che non può che riferirsi alla attività complessivamente considerata) l'imponibile accertato dall'Ufficio con l'applicazione degli studi di settore.

È appena il caso di precisare che la Circolare Ministeriale invocata dal contribuente, oltre a non essere vincolante per il Giudice, è comunque inapplicabile al caso di specie, poiché non si tratta di cambio di attività nel corso dell'anno che avrebbe giustificato l'inapplicabilità degli

studi di settore, ma della stessa attività medica svolta senza soluzione di continuità.

L'appello del contribuente deve pertanto essere respinto.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione N. 14,


P.Q.M.

Respinge l'appello del contribuente e conferma la decisione di primo grado; condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 20 settembre 2011.

L'estensore

(Cristofaro Tarantino)



Il Presidente

(Spartaco Celliti)

